



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MILANO
Ufficio Prevenzione Incendi

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-MI

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 4370 del 4.11.2014

536/032101.01.05.04. Insedimenti civili

Alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per
la Lombardia
Via Ansperto, 4
20100 MILANO

OGGETTO: Quesito relativo all'assoggettabilità dell'attività n. 58 compresa nell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, in relazione ad un apparecchio radiografico spettrometro di tipo mobile.

L'Ing. [redacted] ha presentato a quest'Ufficio un quesito in merito all'utilizzo di un apparecchio radiografico spettrometro di tipo mobile di proprietà della [redacted] di [redacted] da utilizzare presso terzi.

L'utilizzo dell'apparecchio presso la sede dell'attività, quindi come apparecchiatura fissa, non richiede il Nulla Osta di categoria B da parte della Prefettura del territorio di competenza, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in quanto, vista la natura dell'apparecchio, non rientra a tutti gli effetti né in categoria A, né in categoria B del D.Lgs. n. 230/95, dato che:

- non si tratta di una sorgente di radiazioni ionizzanti che comporta il superamento dei limiti previsti al punto 1 dell'ALLEGATO IX del D.Lgs. n. 230/95;
- non rientra nei criteri definiti al punto 2 dell'ALLEGATO IX del D.Lgs. n. 230/95.

Il titolare dell'attività ha quindi provveduto ad inoltrare formalmente alla Prefettura di competenza la domanda per la richiesta di Nulla Osta di categoria B, ai sensi dell'art 27 comma 1 bis del D.Lgs. n. 230/95, in relazione all'impiego presso terzi dell'apparecchio di tipo mobile. La Prefettura competente, visti i pareri favorevoli degli Enti tecnici interpellati, ha rilasciato il rispettivo Nulla Osta di categoria B.

Il professionista chiede di conoscere se l'apparecchio, per il quale è stato ottenuto il Nulla Osta prefettizio in quanto apparecchiatura emettitrice di radiazioni ionizzanti di tipo mobile, occasionalmente impiegata presso terzi, è soggetta all'attività n. 58 di cui all'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Il quesito viene proposto in quanto, a livello nazionale, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, in merito al punto 58, per le sorgenti mobili, non è uniforme. Si allega, infatti, un parere del Comando VV.F. di Roma, con cui si richiede l'applicazione del punto 58 del D.P.R. 151/11 solamente al sito in cui saranno custodite le sorgenti.

Il punto 58 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 rende assoggettabile ai controlli di prevenzione incendi le *pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230*

ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860). In particolare, sono ricadenti in categoria B del D.P.R. 151/2011 le attività assoggettate a Nulla Osta di categoria B di cui all'art. 29 del D.Lgs. 230/95.

Pertanto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 non fa nessuna distinzione, al punto 58, in merito all'applicazione delle procedure di prevenzione incendi, fra apparecchiature fisse ed apparecchiature di tipo mobile, anche queste ultime soggette al Nulla Osta di categoria B.

Il Comando rileva tuttavia che, secondo l'art. 29 del D.Lgs. 230/95, per le apparecchiature di tipo fisso il Nulla Osta di categoria B è rilasciato *“in relazione all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi i radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi”*.

Secondo l'art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. 230/95, *“le pratiche svolte mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di impiego”*.

Il Comando ritiene che l'utilizzo dell'apparecchiatura mobile presso terzi, non ricada nel punto 58 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, per i seguenti motivi:

1. non è possibile conoscere preventivamente i siti, luoghi o località terze presso cui dovrà essere utilizzato l'apparecchio;
2. le operazioni d'impiego dell'apparecchio si svolgono in poche ore o eventualmente in una giornata;
3. l'effettuazione delle misure con l'apparecchio avviene normalmente con preavviso di 20-30 giorni, incompatibili con la tempistica dell'iter previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Si trasmette pertanto il quesito pervenuto per il parere di competenza di codesta Direzione Regionale, anche ai fini dell'uniformità di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.



IL DIRIGENTE ADDETTO
Dott. Ing. Claudio Giacalone



Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Roma

Ufficio Prevenzione Incendi

Etichetta protocollo

dipvvf.COM-RM.REGISTRO
UFFICIALE.U.0021601.23-04-2014

Roma, 23 APR. 2014

e, p.c. Al Comando provinciale VV.F. di
Milano
com.milano@cert.vigilfuoco.it

Alla Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
protocollo.prefrm@pec.interno.it

Fascicolo n. _____

Oggetto: [REDACTED]
Comunicazione preventiva di pratica comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti

In riferimento alla comunicazione di codesta [REDACTED] si evidenzia che, ai sensi dell'art. 27 co.1-bis del Decreto Legislativo 230/95 e ss.mm.ii., la pratica risulta essere svolta mediante sorgenti di radiazioni mobili e pertanto non può essere esclusa dall'obbligo di autorizzazione all'impiego di cat. B di cui all'art. 29 dello stesso decreto.

Il titolare, di conseguenza, rientrando l'attività al punto 58 dell'Allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, dovrà attivare le procedure previste dallo stesso D.P.R. per il rilascio del titolo autorizzativo ai fini antincendi relativamente al sito in cui saranno custodite le sorgenti e presso il Comando provinciale VV.F. territorialmente competente.

Ai sensi del punto 7 dell'Allegato IX al D. Lgs. 230/95 e ss.mm.ii. il Nulla Osta dovrà essere rilasciato dal Prefetto della provincia in cui è situata la sede operativa primaria del titolare subordinatamente all'ottemperamento del punto 7.2 dello stesso Allegato.

Si evidenzia inoltre che il titolare di codesta Società, qualora in esercizio non autorizzato, incorrerà nelle sanzioni penali di cui all'art. 20 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

Il funzionario esaminatore
(D.V.D. Luca ROSIELLO)



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Ing. M. GADDINI)